

REGIONE DEL VENETO



ULSS6
EUGANEA

**REGOLAMENTO PER
ACCESSO AI PRESIDI OSPEDALIERI
DELL'ULSS 6 EUGANEA
PER LA FORNITURA DI AUSILI
E PRESIDI ORTOPEDICI
AI PAZIENTI RICOVERATI**



INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PAG. 3
ART. 2	REQUISITI PER ACCESSO ALLE UNITA' OPERATIVE DEI PRESIDI OSPEDALIERI	PAG. 3
ART. 3	DOMANDA DI ACCESSO	PAG. 3
ART. 4	AUTORIZZAZIONE ALLE DITTE FORNITRICI	PAG. 4
ART. 5	MODALITA' DI ACCESSO ALLE UNITA' OPERATIVE DEI PRESIDI OSPEDALIERI	PAG. 5
ART. 6	PRIVACY	PAG. 5
ART. 7	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PAG. 6
ART. 8	VIGILANZA	PAG. 7
ART. 9	REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	PAG. 7
ART. 10	PUBBLICITA'	PAG. 7
ALLEGATO	AVVISO ALLE DITTE	

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'accesso ai reparti dei Presidi Ospedalieri dell'ULSS 6 Euganea - Ospedale S. Antonio di Padova, Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco, Ospedali Riuniti Padova Sud "Madre Teresa di Calcutta", Ospedale di Conselve, Ospedale di Montagnana, Ospedale di Camposampiero e Ospedale di Cittadella -, per l'erogazione di prestazioni tecnico ortopediche e la fornitura di ausili e presidi ortopedici, non a carico del S.S.N., ai pazienti ricoverati, da parte di Ditte private specializzate.

ART. 2 REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE UNITA' OPERATIVE DEI PRESIDI OSPEDALIERI

Le Ditte interessate ad accedere ai reparti per la fornitura di ausili e presidi ortopedici ai pazienti ricoverati, devono possedere i seguenti elementi e requisiti:

- a) essere regolarmente iscritte nell'Elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura iscritti presso il Ministero della Salute ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D. Lgs n. 46/97 e, pertanto, essere abilitate alla fornitura di ausili e presidi ortopedici;
- b) garantire che i presidi e ausili commercializzati siano fabbricati a norma di tutte le disposizioni nazionali e comunitarie in materia;
- c) garantire che l'applicazione di detti ausili e presidi venga espletata da tecnici ortopedici abilitati alla professione;
- d) essere disponibili alla fornitura in tutti i Presidi Ospedalieri dell'ULSS 6 Euganea di cui all'art. 1, in base alle richieste dei pazienti ricoverati.

ART. 3 DOMANDA DI ACCESSO

La domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta, dovrà essere inviata tramite PEC alla Direzione Amministrativa Ospedaliera presso la sede legale dell'ULSS 6 Euganea, via Enrico degli Scrovegni 14, 35131 Padova.

La domanda **dovrà obbligatoriamente contenere:**

1. la ragione sociale della Ditta ed i relativi recapiti telefonici, indirizzo mail o PEC;
2. i nominativi dei tecnici ortopedici abilitati dei quali la Ditta intende avvalersi;
3. l'impegno della Ditta a comunicare per iscritto alla Direzione Amministrativa Ospedaliera ogni eventuale variazione dei dati forniti;
4. il listino prezzi dei principali ausili e presidi ortopedici generalmente forniti a pazienti ricoverati;
5. un'autocertificazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti l'iscrizione nell'Elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura iscritti presso il Ministero della Salute ai sensi dell'art.11 comma 7 del D. Lgs n. 46/97, e le garanzie di cui al precedente art. 2, lett. b) e c);
6. la documentazione e i titoli attestanti l'abilitazione relativa ai tecnici ortopedici che potranno, per loro conto, accedere alle Strutture Ospedaliere.

ART. 4 AUTORIZZAZIONE DELLE DITTE FORNITRICI

La Direzione Amministrativa Ospedaliera provvede a valutare la documentazione presentata e a verificare il possesso dei requisiti richiesti, salvo richiedere alle Ditte ulteriori chiarimenti, elementi o documentazione.

A seguito dell'esito delle verifiche, la Direzione Amministrativa Ospedaliera invia alle Ditte l'autorizzazione per accedere ai reparti, con validità annuale, trasmettendo contestualmente l'elenco completo delle Ditte autorizzate alle Direzioni Mediche Ospedaliere, che dovranno farlo pervenire alle Unità Operative interessate.

Il paziente degente rimane libero di scegliere una Ditta diversa da quelle in elenco: in tal caso la Ditta prescelta, per poter accedere alle strutture ospedaliere, dovrà inviare alla Direzione Amministrativa Ospedaliera specifica domanda redatta in conformità alle modalità e requisiti previsti all'art. 3 del Regolamento.

ART. 5

MODALITA' DI ACCESSO ALLE UNITA' OPERATIVE DEI PRESIDI OSPEDALIERI

Le Unità Operative interessate mettono a disposizione dei propri pazienti l'elenco delle Ditte autorizzate, unitamente al listino prezzi.

Tale elenco viene affisso anche all'ingresso del reparto, con indicazione dei relativi recapiti telefonici e listini prezzi.

Le consulenze per la fornitura di presidi e ausili ortopedici a cura del tecnico ortopedico della Ditta, possono essere effettuate esclusivamente previa specifica prescrizione da parte del personale medico dell'Unità Operativa.

L'utente contatta personalmente la ditta prescelta, previa consultazione dell'elenco che gli viene fornito dal personale del reparto.

Il rapporto è esclusivamente tra il paziente e la Ditta, senza alcun intervento da parte del personale dell'ULSS 6.

I tecnici ortopedici abilitati possono accedere alle Unità Operative su autorizzazione del Coordinatore infermieristico o suo delegato e nel rispetto delle indicazioni fornite dal Direttore delle stesse riguardo ai tempi e alle modalità di accesso.

Il personale delle Ditte che accede ai reparti ospedalieri deve fissare sul camice un'apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione del datore di lavoro.

Le decisioni dei tecnici ortopedici abilitati devono essere concordate con il Dirigente medico che ha in cura il paziente.

Il tecnico ortopedico si assume l'esclusiva responsabilità delle manovre e delle loro conseguenze sul paziente, mentre la ditta si assume la responsabilità del materiale fornito, con esonero dell'ULSS 6 da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa.

La Ditta che intenda cessare dall'attività dovrà darne comunicazione alla Direzione Amministrativa Ospedaliera almeno 30 giorni prima della data della cessazione.

ART. 6 PRIVACY

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", le Ditte autorizzate vengono nominate dall'Azienda ULSS 6 Euganea in qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati personali. Le Ditte a loro volta provvedono

a designare per iscritto il proprio personale in qualità di incaricato del trattamento dei dati personali e sensibili di cui venisse a conoscenza nel corso del periodo di presenza in Azienda ULSS 6, impegnandosi nel trattamento ad allinearsi alle indicazioni del sistema privacy aziendale.

I tecnici ortopedici abilitati devono attenersi alle istruzioni impartite dal Direttore dell'Unità Operativa alla quale accedono, nella sua qualità di responsabile del trattamento.

Il personale sanitario e non sanitario delle ditte autorizzate è tenuto, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy di cui al D.Lgs. 30.6.2003, n.196 e s.m.i., al segreto professionale in ordine a tutti i dati e a tutte le informazioni di qualsivoglia natura di cui viene a conoscenza nell'espletamento delle proprie mansioni e s'impegna, inoltre, a non fornire informazioni o comunicazioni riguardanti notizie e provvedimenti, di qualsivoglia natura, di cui viene a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto del presente regolamento.

L'accertata violazione di tali obblighi può comportare la revoca dell'autorizzazione.

ART. 7 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Secondo quanto previsto dall'art. 2, co. 3, del D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", nello svolgimento dell'attività prevista dal presente regolamento, il personale delle Ditte autorizzate è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato decreto presidenziale e dal codice di comportamento dell'Azienda ULSS 6 Euganea approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'ex ULSS 16 n. 88 del 30.1.2014 e successive modifiche.

Il codice di comportamento viene consegnato a cura della Direzione Amministrativa di Presidio alle ditte nel momento in cui vengono abilitate all'accesso.

L'accertata violazione di tali obblighi può comportare la revoca dell'autorizzazione.

Inoltre viene sancito il principio in tema di prevenzione della corruzione riferito alla prerogativa del paziente di operare la scelta dell'ausilio o presidio ortopedico in assoluta libertà, specificando quindi che lo stesso non deve essere influenzato nella scelta dal personale dipendente dell'Azienda ULSS 6 Euganea.

ART. 8 VIGILANZA

La Direzione Medica e la Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero vigilano sulla corretta applicazione del presente regolamento, verificando che l'elenco delle ditte autorizzate comprensivo di listino prezzi sia affisso all'ingresso delle Unità Operative interessate e venga messo a disposizione dei pazienti su loro richiesta.

La funzione di vigilanza all'interno di ciascun reparto sull'attività esercitata dai tecnici ortopedici delle ditte autorizzate, è demandata al Direttore dell'Unità Operativa interessata o suo delegato. Le persone non autorizzate saranno invitate ad allontanarsi immediatamente dalla struttura ospedaliera, con l'eventuale intervento della forza pubblica.

ART. 9 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2, ovvero il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Regolamento, comporta la revoca dell'autorizzazione.

ART. 10 PUBBLICITÀ

Il presente regolamento e la relativa modulistica risultano pubblicati nel sito aziendale www.aulss6.veneto.it, nella sezione **Amministrazione Trasparente / Disposizioni Generali / Atti Generali / Regolamenti**.